



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXVIII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**30 giugno 2021**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 30 del mese di giugno duemilaventuno alle ore 14,30 in Torino, in modalità mista (presenza + webex, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Donata RANCATI, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 24 giugno 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:  
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO  
- Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro FAVA - Roberto  
MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:  
Antonio CASTELLO - Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 8 "Canavese  
occidentale", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194  
COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTI DA SENTENZE  
ESECUTIVE.

**ATTO N. DEL\_CONS 27**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;
- con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/02/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2022 - 2023 e relativi allegati”;
- con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;
- con Deliberazione Consiliare n. 19 del 26/05/2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020,

### **Rilevato che:**

- in relazione ai debiti fuori bilancio da riconoscere tassativamente ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.), in particolare la casistica prevista al comma uno punto a): sentenze esecutive;
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio “un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all’art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del D,Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)”. In particolare, essi consistono in un’obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l’assunzione dell’impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- Secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall’ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell’ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l’Ente all’azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall’esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L’art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell’art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l’obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall’emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l’esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione);

### **Rilevato che:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n.

11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

Constatato che,

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

**Preso atto che:**

- è stata notificata a questo Ente la Sentenza depositata l'11.5.2021, con la quale il Tribunale di Torino, Sez. I, Giudice Unico dott. Di Capua ha definito la controversia, avente ad oggetto somme pretese da BFF S.p.A. e correlate a cessioni di crediti relativi a appalti pubblici di servizi con Edison Energia S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A. e Manital S.c.p.a., per complessivi euro 156.791,56, con la quale il Giudice ha ritenuto, anche se solo parzialmente, fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Ente ed in base alla quale il Tribunale di Torino ha:
  - - revocato il decreto ingiuntivo n. 10445/2018;

- dichiarato tenuta e condannato la Città metropolitana al pagamento in favore della convenuta opposta BFF S.p.A. della somma di euro 27.106,27 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
- maggiori dettagli sono esplicitati nell'apposita relazione dell'attuale Dirigente competente per materia n. 66800/2021 del 18/06/2021 allegata alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento;
- l'importo a carico della Città Metropolitana pari ad euro 32.732,49 oltre ad euro 5.626,22 per interessi decorrenti dal 10/12/2018 e fino al 15/07/2021 per un totale di euro 32.732,49 trova già adeguata copertura finanziaria sulla Missione/Programma 0103 Titolo I "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 11 - Cofog 01.1 - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello 1.10.05.04.001 sul cap. 21317 all'uopo predisposto;

La Città metropolitana di Torino, prima di dare corso alla liquidazione, deve procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio e, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie, il debito verrà liquidato solo successivamente al predetto formale riconoscimento da parte del Consiglio.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 28 giugno 2021;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa ed in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenze passate in giudicato per complessivi euro 32.732,49 di cui alla Sentenza depositata l'11.5.2021, con la quale il Tribunale di Torino, Sez. I, Giudice Unico dott. Di Capua ha definito la controversia, avente ad oggetto somme pretese da BFF S.p.A. e correlate a cessioni di crediti relativi a appalti pubblici di servizi con Edison Energia S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A. e Manital S.c.p.a., per complessivi euro 156.791,56, con la quale il Giudice ha ritenuto, anche se solo parzialmente, fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Ente ed in base alla quale il Tribunale di Torino ha:
  - o
  - revocato il decreto ingiuntivo n. 10445/2018;
  - dichiarato tenuta e condannato la Città metropolitana al pagamento in favore della convenuta opposta BFF S.p.A. della somma di euro 27.106,27 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)*

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.

**ATTO N. DEL CONS 27**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 7

(Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco).

Astenuti 6

(Avetta - Fava - Grippo - Magliano - Martano - Montà).

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 13

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Tecco).

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Donata Rancati

LA SINDACA METROPOLITANA

Chiara Appendino

Prot. n. 66800/2021 del 18/06/2021

**PDEL\_CONS N. 43 2021 DEL 21/06/2021 - All. A**

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) d.lgs. 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive. Relazione del dirigente competente.**

Relazione della Dirigente della Centrale Unica Appalti

Con la presente relazione si esplicitano le motivazioni sulla base delle quali si richiede il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla nota prot. n. 62951/2021 del 9/06/2021, con la quale si dichiarava l'esistenza di un debito fuori bilancio (non ancora riconosciuto) ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., derivante da sentenza esecutiva sfavorevole all'Ente per un importo di euro 27.106,27 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.

In data 12/05/2021 è stata richiesta dai legali di controparte l'esecuzione della Sentenza depositata l'11.5.2021, con la quale il Tribunale di Torino, Sez. I, Giudice Unico dott. Di Capua ha definito la controversia, avente ad oggetto somme pretese da BFF S.p.A. e correlate a cessioni di crediti relativi a appalti pubblici di servizi con Edison Energia S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A. e Manital S.c.p.a., per complessivi euro 156.791,56, con la quale il Giudice ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Ente ed in base alla quale il Tribunale di Torino ha:

- revocato il decreto ingiuntivo n. 10445/2018;
- dichiarato tenuta e condannato la Città metropolitana al pagamento in favore della convenuta opposta BFF S.p.A. della somma di euro 27.106,27 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
- respinto tutte le altre pretese avanzate da BFF s.p.a. nei confronti della Città metropolitana
- compensato integralmente tra le parti le spese sia del giudizio monitorio che di quello di opposizione.

Si espongono brevemente i fatti più rilevanti di una vicenda alquanto complessa e risalente per la quale è stata necessaria un'attenta e approfondita analisi ed è stata prodotta e ricevuta una quantità rilevante di documentazione.

La Società Banca Farmafactoring S.p.A. ora BBF Bank S.p.A. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 10445/18 con cui il Tribunale ha intimato alla Città Metropolitana di Torino il pagamento della

somma capitale di complessivi € 156.791,56 oltre accessori, asseritamente dovuti per crediti ceduti alla Banca da EDISON ENERGIA S.p.A., MANITAL e ENI GAS E LUCE S.p.A. così dettagliati:

- € 125.083,87 per sorte capitale portata da fatture Edison (una fattura) Eni (3 fatture) e Manital (48 fatture), oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre agli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima del deposito della domanda giudiziale;
- € 30.639,93 per fattura emessa da BFF a titolo di interessi per ritardato pagamento sulle fatture cedute oltre agli interessi di mora dalla domanda all'effettivo pagamento;
- € 160,00 quale costo sostenuto per l'autentica notarile dell'estratto del Libro giornale di BFF,
- € 909,76 per spese legali stragiudiziali affrontate da BFF al fine di ottenere il recupero coattivo del credito.

La Città Metropolitana di Torino si è ritualmente opposta al decreto ingiuntivo formulando plurime contestazioni ed eccezioni. Per quanto più rilevante in questa sede, oltre a contestare la regolarità delle presunte cessioni di crediti, mai regolarmente accettate dall'Ente, la difesa dell'Ente ha dedotto fornendo adeguata documentazione:

- con riferimento alla fattura Edison 2900035332 del 20.10.2015 dell'importo netto di euro 78.674,12 la mancanza di prova in ordine alla effettiva fornitura ulteriore rispetto ai consumi già fatturati all'Ente e pagati;
- con riferimento alle n. 3 fatture Eni G176003373 del 24.3.2017 di euro 13.667,67, n. E176031446 del 26.9.2017 di euro 424,97 e n. E176025200 del 25.7.2017 di euro 4.697,28 (e così per complessivi euro 18.789,92 pretesi) la non coincidenza del PDR del contatore gas rispetto a quello oggetto delle precedenti fatture e quindi la non riconducibilità delle pretese di pagamento alla CMTO e la mancata accettazione della cessione;
- con riferimento alla 48 fatture Manital per complessivi euro 28.689,17, il rifiuto di cessione di credito da parte dell'Ente nonché il pagamento già effettuato in favore di Manital.

Deve inoltre precisarsi che nel giudizio, nell'ipotesi che i pagamenti effettuati all'appaltatore (e non alla banca cessionaria) in seguito al rifiuto della cessione di credito fossero ritenuti non soddisfattivi e stante la possibilità per l'Ente di essere obbligato a pagare nuovamente la Banca, è stata chiesta in termini ma non è stata autorizzata dal Giudice la chiamata in causa in manleva di Manital (impresa che risultava da tempo in forte difficoltà economica).

Con nota ns. prot. n. 89725/2018 del 26/07/2018 e con riguardo alle pretese a titolo di interessi di mora era stata presentata ante causam offerta reale, ai sensi dell'art. 1206 e ss. del Codice Civile a



BFF Bank S.p.A., per l'importo di euro 13.749,69. L'ufficio UNEP (Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti) presso la Corte d'Appello di Milano, con Verbale n. Cron. C/Offerte 47/148 – Mod. F/12 n. 47/12 del 1/08/2018 informava che la stessa era stata rifiutata.

Successivamente il Giudice del Tribunale di Torino dopo aver rinviato le parti a procedimento di mediazione, non conclusosi con accordo, ha formulato una proposta transattiva la cui accettazione era fissata alla fine del mese di gennaio 2021, che prevedeva il pagamento da parte dell'Ente di euro 50.000 a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa oggetto del giudizio, ivi comprese le spese di lite.

La suddetta proposta transattiva era stata valutata dall'Ente equilibrata, in quanto:

- la somma di euro 13.749,69 a titolo di interessi per ritardato pagamento era già stata fatta oggetto di offerta reale ante causam della CMTO nei confronti di BFF;
- la condanna al relativo pagamento avrebbe potuto essere evitata solo se fosse stata accolta l'eccezione di avvenuto rifiuto della cessione di credito tra Manital e BFF;
- nonostante la cessione di credito fosse stata rifiutata a fronte delle plurime azioni intentate dalla Banca Farmafactoring, l'Ente aveva deciso, in assenza di formale opposizione da parte di Manital, di pagare le fatture emesse dalla stessa Manital a partire da una certa data in avanti in favore della Banca, così di fatto riconoscendo validità alla cessione anche se formalmente rifiutata;
- il giudizio ha un valore di oltre 156.000,00 euro e non si configurava come causa di facile soluzione alla luce della copiosa e complessa documentazione;
- una eventuale condanna della CMTO alle spese di lite in caso di soccombenza parziale o totale avrebbe dato origine ad ulteriori spese legali che, sentito il parere dell'Avvocatura dell'Ente, ~~e~~ avrebbero potuto essere ricomprese in un *range* tra i 14.000,00 e 25.000,00 oltre alle spese del giudizio monitorio già liquidate all'atto del rilascio del decreto ingiuntivo.

Con note scritte depositate in data 12.01.2021 l'Ente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185bis c.p.c., invece BFF Bank S.p.A., dichiarava in data 02.02.2021 di non aderire e quindi all'udienza figurata del 10/20/2021 il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione:

In data 11/05/2021 è stata depositata la Sentenza sopra citata con cui il Tribunale di Torino, Sez. I, Giudice Unico dott. Di Capua ha definito la controversia come sopra precisato e in base alla quale è ora necessario il riconoscimento dell'importo di euro 27.106,27 oltre ad euro 5.626,22 per interessi decorrenti dal 10/12/2018 (data di notifica del decreto ingiuntivo) e fino al 15/07/2021 (data

presunta della liquidazione) per un totale di euro 32.732,49, che costituisce circa un sesto della somma inizialmente richiesta da BBF Bank S.p.A.

La somma oggetto del riconoscimento è finanziata mediante applicazione avanzo di amministrazione – quote accantonate - come risultante dalle deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 20/2021 “Rendiconto della gestione 2020” e 22/2020 “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 (art. 175 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.)”.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione

La Dirigente della Direzione  
Centrale Unica Appalti e Contratti  
Dott.ssa Donata RANCATI  
- firmato digitalmente -